

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MACCARRONE, SCOTTI, CASSESE, FARNETI Ariella, SIMONUCCI, TOMASUCCI e ZANARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1963

Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, ripristinate e modificate con la legge 18 giugno 1960, numero 640, richiamate in vigore e prorogate fino al 30 giugno 1963 dalla legge 23 giugno 1961, n. 532, sono ora scadute.

A nessuno sfugge come tale termine fosse in relazione all'esame e all'approvazione di un progetto generale organico che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati avevano previsto di completare entro la terza legislatura per dare un assetto definitivo alla materia ospedaliera. Tale proposito non potè essere portato a compimento, nonostante che, su iniziativa parlamentare e del Governo, fossero stati predisposti numerosi disegni di legge.

Cosicchè oggi, qualora il Parlamento non dovesse votare un provvedimento legislativo di proroga, tornerebbero in vigore le disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che proprio, con la legge più volte citata, il Parlamento intese modificare, rinnovandone profondamente la portata e facendosi interprete delle fondate esigenze e delle giuste rivendicazioni delle categorie interessate.

Il ritorno in vigore di tali norme, che non hanno avuto più applicazione dall'11 marzo 1955, per effetto della legge 10 marzo 1955, n. 97 e fino al 30 giugno 1963, per effetto delle altre disposizioni citate, appare

un evidente nonsenso, anche perchè, lungi dall'attenuarsi, l'esigenza di una completa modifica del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si è imposta ed è largamente condivisa.

Nè è pensabile ad una disciplina dei concorsi disgiuntamente dalla disciplina delle carriere e queste, a loro volta, non possono essere viste staccate dalle funzioni. Concorsi, carriere, funzioni del corpo sanitario ospedaliero debbono essere definiti in una visione organica dell'Ospedale e delle sue funzioni nuove nella società e nell'assistenza sanitaria.

Per affrontare questi problemi è nostro avviso che occorra una legge organica che affronti e definisca tutta la materia, tenendo presente che la Costituzione della Repubblica (articolo 117) affida alla competenza legislativa della Regione l'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Appare però doveroso nel frattempo provvedere ad una limitata proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97 e successive modificazioni onde evitare che tornino in vigore norme che già il Parlamento ebbe a considerare emendabili e non più rispondenti alla presente situazione.

Siamo fiduciosi che gli onorevoli colleghi vorranno acconsentire con noi sulla necessità di una legge di proroga e vorranno concedere la loro attenzione e la loro approvazione alla presente proposta.

**DISEGNO DI LEGGE****Articolo unico.**

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 e successive modificazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1963.